

Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S - Durata contrattuale;

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 7 S - Manutenzione in garanzia;

Articolo 8 S - Subappalto;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità;

Articolo 13 S - Monitoraggio;

Articolo 14 S - Penali;

Articolo 15 S - Corrispettivo;

Articolo 16 S - Fatturazione;

Articolo 17 S - Risoluzione;

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Parte Generale:

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Definizioni

Articolo 3 G: Aumento e Diminuzione - Modifiche e Varianti in Aumento e in diminuzione

Articolo 4 G: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G: Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 11 G: Cauzione

Articolo 12 G: Recesso

Articolo 13 G: Recesso per giusta causa

Articolo 14 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G: Subappalto

Articolo 17 G: Foro esclusivo

Articolo 18 G: Trattamento dei dati personali

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di acquisizione e georeferenziazione delle mappe originali di impianto del Catasto Terreni - ID 1676

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 19 G: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G: Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 21 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa

articolo 22 G: subingresso nel contratto

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 6/3/2014 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Committente",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A."*;
- b) l'art. 4, comma 3 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi"*;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6



luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti - nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente: _____, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 63081187A5 _____;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato IV "Modalità di trasmissione delle fatture") definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di acquisizione e georeferenziazione delle mappe originali di impianto del Catasto Terreni - ID 1676

3 di 21

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Attività di acquisizione ottica delle mappe catastali, comprensive di relativi sviluppi e allegati, dei quadri di unione e delle mappe a perimetro aperto;
 - b) Attività di georeferenziazione delle sole mappe catastali, comprensive di relativi sviluppi e allegati.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 12 G.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nel Calendario operativo sulla base dei dati contenuti nel Piano operativo.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi territoriali delle Agenzie delle Entrate e presso le sedi dell'Impresa. Qualora la sede territoriale non risultasse appropriata, le operazioni saranno svolte nella sede adeguata più vicina alla sede territoriale dell'Agenzia delle Entrate; la messa a disposizione dei documenti da sottoporre a lavorazione e dei locali sarà a cura e sotto la responsabilità dell'Agenzia delle Entrate come meglio indicato nel Capitolato Tecnico.



8. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.
- È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.
9. L'Impresa individua quale Responsabile delle attività contrattuali il sig./la sig.ra _____ il/la quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.
10. Il Fornitore si impegna, altresì, a nominare un Responsabile delle attività per ciascun ufficio. Il nominativo del responsabile e l'Ufficio presso il quale ricoprirà l'incarico, dovrà essere comunicato alla Committente, tramite comunicazione scritta e firmata dal Responsabile delle attività contrattuali, almeno 4 giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio attività prevista da Calendario operativo.

ARTICOLO 2 S

DURATA CONTRATTUALE

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 34 mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Si precisa che nell'arco dei 12 mesi, a decorrere dalla data della relativa verifica positiva per ogni singola unità di lavorazione, l'Impresa è tenuta ad erogare il solo servizio di manutenzione in garanzia relativamente all'unità di lavorazione interessata. Si precisa, altresì, che nel corso degli ultimi 12 mesi decorrenti dalla data di verifica positiva per ogni singola attività di lavorazione, l'Impresa, nell'erogazione del servizio di correzione delle anomalie/errori in garanzia, sarà tenuta a rispettare i tempi di intervento previsti nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 3 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di acquisizione e georeferenziazione delle mappe originali di impianto del Catasto Terreni - ID 1676

5 di 21

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi



sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.
- 8.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione delle attività di acquisizione ottica delle mappe catastali, degli allegati e dei quadri di unione la dimensione massima è pari a 37.225 mappe originali di impianto, comprensive di allegati e sviluppi, e 1.106 quadri di unione; nelle suddette dimensioni massime sono ricomprese le mappe a perimetro la cui numerosità sarà segnalata dal personale dell'Ufficio al momento della consegna per la lavorazione.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione delle attività di georeferenziazione delle mappe acquisite otticamente la dimensione massima è pari a 37.225 mappe originali di impianto, comprensive di allegati e sviluppi.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di acquisizione e georeferenziazione delle mappe originali di impianto del Catasto Terreni - ID 1676

7 di 21

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



3. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, diano indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo".

ARTICOLO 6 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 7 S

MANUTENZIONE IN GARANZIA

1. Per i 12 mesi successivi a decorrere dalla verifica positiva di cui al successivo art. 12 S per ciascuna unità di lavorazione, l'Impresa è tenuta a garantire la correzione delle anomalie/errori riscontrati, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente/Amministrazione come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa si impegna a prendere in carico, mediante comunicazione scritta, l'attività di manutenzione entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione di rilevazione errori notificata dalla Committente, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione della relativa penale.
3. L'Impresa garantisce che i supporti consegnati, nonché i prodotti software a supporto della fornitura sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente/Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.



< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa prende atto che il Piano Operativo - riportante le sedi, le quantità relative alle mappe catastali (comprendenti di sviluppi e allegati) e quadri d'unione da acquisire e georeferenziare nonché la durata massima delle attività per ciascun lotto - è riportato nell'appendice 1 al Capitolato Tecnico.
2. La Committente, di concerto con l'Amministrazione e l'Impresa, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente contratto, e sulla base del Piano Operativo di cui al precedente comma, predisporrà un Calendario Operativo che contenga, per ciascun Ufficio, un piano delle attività che individui:
 - la data di inizio attività presso l'Ufficio;
 - la data di fine attività presso l'Ufficio;
 - la data di consegna della lavorazione per l'Ufficio.
3. L'Impresa dovrà dare conferma all'Ufficio dell'avvio delle prestazioni almeno 4 giorni prima dell'inizio delle attività, secondo i tempi previsti nel Calendario Operativo.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Calendario operativo, comporterà l'applicazione delle relative penali.
5. Il Calendario Operativo sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Calendario Operativo e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione dei motivi del dissenso.
6. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Calendario Operativo" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle attività in essere per ciascuna unità di lavorazione.
7. Le attività svolte dovranno essere consuntivate dall'Impresa in un "Prospetto di Lavorazione" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di acquisizione e georeferenziazione delle mappe originali di impianto del Catasto Terreni - ID 1676

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)

9 di 21



1. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico, dichiara che la produttività minima in termini di numero di mappe da acquisire giornalmente presso gli Uffici è pari a 120 mappe/giorno.
2. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico, dichiara che la produttività minima in termini di numero di mappe da georeferenziare giornalmente presso gli Uffici è pari a 180 mappe/giorno.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista dal Calendario Operativo redatto sulla base del Piano Operativo riportato in allegato al Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S.
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrati errori e anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione dei medesimi, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "*ritardo o mancata consegna dei prodotti*" con applicazione della penale relativa al ritardo nella consegna dei supporti di cui all'art. 14 S, comma 3.
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto e seguendo l'andamento delle attività presso gli Uffici secondo il Calendario operativo, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - a) con riferimento ai supporti consegnati per ciascuna unità di lavorazione, mediante procedura automatica e secondo le modalità meglio specificate nel Capitolato Tecnico. In caso di esito positivo dei controlli, la Committente redigerà apposita "Nota di accettazione" attestante la completa e regolare predisposizione dei supporti;



- b) con riferimento ai singoli file immagine ed entro 20 giorni dall'emissione della "Nota di accettazione" dei supporti, mediante verifiche a campione idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale secondo le modalità descritte in sede di Capitolato Tecnico.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
 5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
 6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" ovvero "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte del Committente.
 7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. E' fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S, comma 3, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato dalla Committente per il ripristino delle anomalie rilevate. Qualora si renda necessario il recupero dei dati non congruenti come previsto dal Capitolato Tecnico, la Società dovrà provvedere a sanare tali incongruenze e a produrre nuovi supporti con i dati corretti. E' fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S, comma 3, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato dalla Committente per il ripristino delle anomalie rilevate.
 8. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico
 9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
 10. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.



11. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
12. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 14 S PENALI

1. **Ritardo nella consegna delle mappe presso l'Ufficio.** Per ogni giorno solare di ritardo nella riconsegna all'Ufficio territoriale delle mappe oggetto di acquisizione ottica rispetto a quanto previsto nel Calendario Operativo, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", la Committente applicherà una penale pari allo 0.3‰ (zerovirgolatre per mille) del corrispettivo relativo alla unità di lavorazione.
2. **Ritardo nella chiusura delle lavorazioni in Ufficio.** Per ogni giorno solare di ritardo nella chiusura delle attività presso l'Ufficio rispetto a quanto previsto nel Calendario Operativo, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo relativo alla unità di lavorazione.
3. **Ritardo nella consegna dei supporti.** Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei supporti di lavorazione rispetto a quanto previsto nel Calendario Operativo, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo relativo alla unità di lavorazione.
4. **Tasso di errore rilevato sulla georeferenziazione delle immagini delle mappe acquisite.** Qualora il tasso di errore rilevato sia superiore all'1% ma non superiore al 2%, la Committente applicherà una penale pari allo 0.3‰ (zerovirgolatre per mille) del corrispettivo relativo alla unità di lavorazione; qualora il tasso di errore rilevato sia superiore al 2% ma non superiore al 3%, la Committente applicherà una penale pari allo 0.5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo relativo alla unità di lavorazione. Qualora il tasso di errore rilevato sia superiore al 3%, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo relativo alla unità di lavorazione, per ciascun giorno di ritardo dal controllo



negativo sino alla data di consegna dei nuovi supporti con i dati corretti conformemente a quanto previsto dal Capitolato tecnico.

5. **Ritardo nella presa in carico della manutenzione in garanzia.** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo di presa in carico di cui all'art. 7 S, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
6. La Committente si riserva di applicare una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento ricadente nel seguente caso:
 - i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
7. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
8. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
9. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
10. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
11. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____), comprensivo dei



costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/__) al netto di IVA, così suddiviso:

a) attività acquisizione ottica delle mappe catastali, comprensive di sviluppi ed allegati, dei quadri di unione e delle mappe a perimetro aperto, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/__)

b) attività di georeferenziazione delle mappe catastali, comprensive di sviluppi ed allegati, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/__).

2. Il corrispettivo unitario per l'acquisizione ottica di ogni singola mappa catastale è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/__).
3. Il corrispettivo unitario per la georeferenziazione di ogni singola mappa catastale è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/__).
4. Nel caso in cui il DUVRI specifico preveda oneri derivanti da rischi interferenziali gli stessi saranno oggetto di rimborso da parte della Committente/Amministrazione secondo le modalità di cui al successivo art. 16 S, comma 3.
5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Le tariffe sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
8. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata per ciascuna unità di lavorazione. Si precisa che il valore economico di ciascuna unità di lavorazione è dato dal numero delle mappe acquisite per la tariffa unitaria di acquisizione sommato al numero delle mappe georeferenziate per la tariffa unitaria di georeferenziazione. L'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
 - a) il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui sopra, al termine della fase di accettazione dei supporti conseguente al rilascio della "Nota di accettazione";
 - b) il 70% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui sopra, al termine della verifica di conformità.



2. Si precisa che i corrispettivi maturati al termine della fase di accettazione dei supporti sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato ai sensi del precedente comma 1. In caso di mancato superamento della verifica di conformità gli acconti come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione.
3. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali eventualmente previsti nel DUVRI specifico verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente/Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal medesimo DUVRI specifico.
4. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
5. < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di acquisizione e georeferenziazione delle mappe originali di impianto del Catasto Terreni - ID 1676

15 di 21

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



9. Si precisa che:
- le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente alla nota di accettazione rilasciata dalla Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 63081187A5 nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
- Il Fornitore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Sogei adotta a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni contenute nell'allegato "Modalità di trasmissione delle fatture".
11. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G, comma 10, del contratto.



14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 17 S RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa”, art. 7 S “Garanzie”, art. 12 S “Verifica di conformità”, art. 14 S “Penali”, art. 18 S - “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 5 G “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e



retributive”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art. 19 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.

3. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di



nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di acquisizione e georeferenziazione delle mappe originali di impianto del Catasto Terreni - ID 1676

19 di 21

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

- Articolo 1 S - Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione;
- Articolo 2 S - Durata contrattuale;
- Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;
- Articolo 4 S - Proprietà dei prodotti in genere;
- Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;
- Articolo 6 S - Garanzie;
- Articolo 7 S - Manutenzione in garanzia;
- Articolo 8 S - Subappalto;
- Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;
- Articolo 10 S - Produttività;
- Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;
- Articolo 12 S - Verifica di conformità;
- Articolo 13 S - Monitoraggio;
- Articolo 14 S - Penali;
- Articolo 15 S - Corrispettivo;
- Articolo 16 S - Fatturazione;
- Articolo 17 S - Risoluzione;
- Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

- Articolo 1 G - Valore delle premesse e norme regolatrici;
- Articolo 2 G - Definizioni;
- Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;
- Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Articolo 5 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive;
- Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;
- Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
- Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
- Articolo 10 G - Oneri fiscali e spese contrattuali;
- Articolo 11 G - Cauzione;
- Articolo 12 G - Recesso;
- Articolo 13 G - Recesso per giusta causa;
- Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi;
- Articolo 16 G - Subappalto;
- Articolo 17 G - Foro esclusivo;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento dei servizi di acquisizione e georeferenziazione delle mappe originali di impianto del Catasto Terreni - ID 1676

20 di 21

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali;

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 20 G - Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.
n. 231/2001;

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa;

Articolo 22 - Subingresso nel contratto.

L'Impresa

Il legale rappresentante
